



COMUNE DI STAZZEMA
Provincia di Lucca

Registro Comunale delle disposizioni anticipate di Trattamento
(D.A.T.)

SOMMARIO

Art. 1 Istituzione del Registro Comunale delle disposizioni anticipate di Trattamento (D.A.T.)

Art. 1A Definizioni

Art. 2 Disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.)

Art. 3 Caratteristiche del Registro

Art. 4 Soggetti che possono assumere informazioni sul registro

Art. 5 Modalità operative per il ricevimento delle D.A.T.

Art. 5A Revoca, modifica, estinzione e rinnovo dell'iscrizione

Art. 5B Comunicazione e informazione

Art. 6 Norme finali

ART. 1 - Istituzione del Registro Comunale delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.)

1. Il Comune di STAZZEMA, in attuazione degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione della Repubblica Italiana e della legge 22 Dicembre 2017, n° 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, tutela la piena dignità e l'autodeterminazione delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine, istituisce il Registro delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.), in forma cartacea o digitale, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della legge 219/2017 citata.

2. E' individuato nei “Servizi Demografici” Ufficio dello Stato Civile del Comune di STAZZEMA, l'Ufficio competente alla tenuta del Registro e del ricevimento delle D.A.T.

ART. 1A – Definizioni

Ai fini del presente documento sin intende per:

1. “Disposizioni Anticipate di Trattamento” (DAT): la dichiarazione, resa da parte di un cittadino residente nel Comune contenente la manifestazione di volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, in previsione della eventuale futura incapacità di autodeterminarsi.

2. “Disponente”: colui che sottoscrive le DAT e che può nominare un fiduciario.

3. “Fiduciario”: la persona di fiducia del disponente, che ne fa le veci e lo rappresenta nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, qualora il disponente si trovasse nell'incapacità di esprimere consapevolmente la volontà relativamente ai trattamenti proposti.

ART. 2 – Disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.)

1. Con l'espressione “Disposizioni Anticipate di Trattamento” – D.A.T. – si fa riferimento a un documento, sottoscritto dalla persona maggiorenne e capace di intendere e di volere denominata «disponente», che esprime le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, in previsione di un'eventuale futura incapacità di

autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte.

2. Nelle D.A.T. è indicata, altresì, una persona di fiducia del disponente, denominata «fiduciario», maggiorenne e capace di intendere e di volere, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

ART. 3 – Caratteristiche del Registro

1. Il Registro delle Disposizioni Anticipate di Trattamento è riservato ai cittadini residenti nel Comune di STAZZEMA ed ha la finalità di consentire l'iscrizione nominativa di tutti i cittadini che hanno redatto le Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.), secondo le modalità di cui al successivo articolo 5.

2. Il trasferimento della residenza in altro Comune o all'estero non comporta la cancellazione dal Registro, ma non permette più l'eventuale aggiornamento delle dichiarazioni depositate.

3. Il Registro delle D.A.T. contiene l'indicazione, numerata progressivamente sulla base della data di inserimento della D.A.T., dei seguenti dati minimi: a) nome, cognome e dati anagrafici relativi al soggetto che ha reso la D.A.T.; b) luogo e data in cui è resa la D.A.T.; c) nome, cognome e dati anagrafici relativi al/i fiduciario/i, indicati nella D.A.T.; d) dati di ulteriori soggetti che possano accedere al registro;

ART. 4 – Soggetti che possono assumere informazioni sul Registro

1. Il Registro non è pubblico e non è soggetto al diritto di accesso.

2. L'accesso al Registro delle D.A.T. e, conseguentemente, alla documentazione collegata è consentito, oltre che al dichiarante, al/i fiduciario/i, ad altri soggetti autorizzati dal disponente stesso ed indicati nella propria dichiarazione resa ai sensi del successivo articolo 5.

3. Per ottenere l'accesso al Registro, il richiedente dovrà indicare i dati identificativi registrati nell'apposita sezione del Registro delle D.A.T.

4. La richiesta di accesso al Registro delle D.A.T. sarà esente da qualsiasi onere economico, fiscale e contributivo per il richiedente.

ART. 5 – Modalità operative per il ricevimento delle D.A.T.

1. Il disponente dovrà consegnare personalmente all'Ufficio di Stato Civile, che cura la tenuta del registro di cui all'art. 1 del presente regolamento, le D.A.T., redatte in forma scritta, con data certa e sottoscrizione del soggetto interessato maggiorenne.

2. Nelle D.A.T. il disponente ha la possibilità di nominare un fiduciario maggiorenne, di cui all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento; in tal caso, nelle disposizioni anticipate di trattamento la sottoscrizione della dichiarazione da parte dello stesso equivale ad accettazione della nomina.

3. Le D.A.T. devono essere consegnate in busta chiusa, firmata dal dichiarante sui lembi di chiusura. In una busta più grande andrà inserita la busta chiusa contenente la D.A.T.,

oltre ad una copia fotostatica dei documenti di identità del dichiarante e del/i fiduciario/i nominato/i. La busta grande contenente la busta al cui interno è conservata la D.A.T. e la fotocopia dei documenti di cui sopra viene chiusa, numerata, timbrata e firmata dagli intervenuti e sulla stessa viene apposto il medesimo numero di annotazione nel Registro delle D.A.T.

4. Il disponente si presenterà presso l'ufficio Servizi Demografici del Comune di STAZZEMA insieme al fiduciario; entrambi dovranno essere muniti di documenti di identità validi. Nel caso in cui il fiduciario sia impossibilitato a recarsi personalmente presso gli uffici comunali la dichiarazione di accettazione della nomina, sottoscritta con firma autografa dal fiduciario, può essere consegnata dal disponente, corredata di copia del documento d'identità del fiduciario. In assenza di esplicita accettazione da parte del fiduciario, la nomina di fiduciario non produce effetti. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario viene allegata, per costituirne parte integrante, assieme alla DAT. La nomina di fiduciario può essere revocata da parte del disponente in qualsiasi momento; in tal caso il fiduciario deve essere rinominato dal disponente. Per revocare il fiduciario il disponente deve depositare nel Registro delle DAT l'atto di revoca del fiduciario. Contestualmente alla consegna dell'atto di revoca il disponente può sottoscrivere la nuova nomina del fiduciario. Laddove il fiduciario venga rinominato è necessario sostituire nella DAT la nuova dichiarazione di accettazione della nomina di fiduciario. A sua volta il fiduciario può rinunciare all'incarico in qualsiasi momento.

5. L'Ufficiale dello Stato Civile non partecipa alla redazione delle disposizioni né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna – con particolare riguardo all'identità e alla residenza del dichiarante e a riceverla.

6. Il servizio di ricezione e registrazione delle D.A.T. è gratuito ed esente da imposta di bollo.

ART. 5A – Revoca, modifica, estinzione e rinnovo dell'iscrizione

1. Al venir meno dell'iscrizione anagrafica nel Comune per trasferimento in altro comune italiano, il Comune segnalerà al comune di nuova iscrizione anagrafica l'esistenza della D.A.T. depositata presso l'Ufficio di Stato Civile.

2. La D.A.T. non può essere trasferita ad altro comune o ente, se non su esplicita richiesta del dichiarante, del fiduciario o di terzi previsti dalla legge.

3. L'Ufficio di Stato Civile registrerà anche le comunicazioni di esistenza di una D.A.T. eventualmente ricevuta da altri comuni a seguito dell'iscrizione anagrafica in Stazzema.

4. L'iscrizione al Registro potrà essere revocata dal Dichiarante in qualunque momento.

5. Il Dichiarante può, inoltre, modificare la propria D.A.T. in qualunque momento. Ciò sarà possibile a seguito del ritiro della busta chiusa consegnata ed il rinnovo di una nuova iscrizione al Registro, seguendo la stessa procedura iniziale.

6. Eventuali revoche o modifiche dell'iscrizione, rese in forme diverse dalle modalità previste dal presente regolamento o a soggetti diversi e non comunicate formalmente al Comune, esimono l'Ente da ogni responsabilità al riguardo.

7. Il Comune non assume alcun obbligo di ricerca o comunicazione ai Fiduciari se non quelli eventualmente previsti dalla legge e dal presente regolamento.

ART. 5B – Comunicazione e informazione

1. Il Comune fornisce la più ampia informazione ai cittadini sull'istituzione del servizio e sulle modalità di fruizione dello stesso sul sito web e attraverso tutti gli strumenti di comunicazione a sua disposizione.

ART. 6 – Norme finali

1. Il presente Regolamento entra con l'esecutività della delibera di approvazione.
2. Le presenti disposizioni saranno oggetto di revisione obbligatoria qualora una disposizione di Legge provvederà a regolamentare diversamente la materia.

Allegati :

(Allegato A) Richiesta Inserimento nel registro DAT

(Allegato B) Nomina Fiduciario

(Allegato C) Revoca nomina Fiduciario

(Allegato D) Rinuncia incarico Fiduciario

(Allegato E) Accettazione incarico Fiduciario

(Allegato F) Modifica DAT